COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URP, UFF. STAMPA, UFF. DI GABINETTO, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI, DEMOGRAFICI E STATISTICA, DECENTRAMENTO E POL. DELLE FRAZIONI

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Biolcati Stefano

DETERMINAZIONE N. 4088 DEL 28/11/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PARANCHI DEL TEATRO SOCIALE

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con la delibera della Giunta n. 48 del 04 marzo 2021 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 29.07.2019;
- che con Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Ufficio di Gabinetto, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni alla D.ssa Micaela Pattaro;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'ing. Stefano Biolcati, come da designazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 127 del 23/09/2022;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo, comprese le manutenzioni e le verifiche relative alle macchine sceniche a servizio del palco

Preso atto che:
- Il Teatro Sociale è dotato di paranchi a catena di diversa tipologia e portata;
- ai sensi dell'art. 71 c. 8 del D.Lgs 81/2008, tutte le apparecchiature sceniche di cui sopra sono soggette ad un contratto di manutenzione ordinaria attualmente affidato con determinazione dirigenziale n. 3322 del 04/10/2024 alla ditta Pro Line Professional Srl, sedente in via Cà Manzoni, 26 – 35042 Este (PD) – C.F. e P.IVA: 04969560285

- l'art. 71, c. 11 del D.Lgs 81/2008 prescrive che, per la tipologia di apparecchiature in oggetto (cfr. allegato VII del D.Lgs. 81/2008), venga effettuata una verifica obbligatoria che ne attesti lo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza;
- ai sensi dello stesso art. di cui al p.to precedente, per tale verifica il datore di lavoro si deve avvalere dell'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) il quale, in base alla propria disponibilità, può intervenire direttamente oppure indicare al datore di lavoro richiedente di rivolgersi ad un soggetto, pubblico o privato, abilitato secondo le modalità di cui al comma 13 sempre dell'art. 71 D. Lgs. 81/2008;
- visto quanto comunicato dall'INAIL in tal senso con mail P.G. 89031/2024, la scrivente Amministrazione ha individuato come Soggetto avente le caratteristiche di cui sopra la Società Assover Srl con sede in Piazza Libertà n. 6, Masi (PD), C.F. e P.IVA 01626000291;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Nota del 24/11/2022 Prot. 10912 e relativo allegato ha comunicato le tariffe per le attività di verifica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. 81/2008, aggiornate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto dirigenziale 23 novembre 2012;
- considerando il tariffario ufficiale in essere, di cui al punto precedente, la tipologia e il numero delle apparecchiature interessate dal presente servizio di verifica, in ragione anche di probabili aumenti del tariffario stesso che potrebbero avvenire nel mese corrente, si stima un importo complessivo necessario pari ad **euro 10.871,65 IVA compresa**. Tale importo, secondo quanto riportato nella "*Guida INAIL ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse*", verrà corrisposto nel seguente modo:
 - **euro 1.373,84**, **esente IVA**, all'INAIL;
 - euro 7.785,09 IVA esclusa, ovvero **euro 9.497,81 IVA compresa**, ad Assover Srl,

ovvero, a fronte di un importo imponibile complessivo di euro 9.158,93, le quote INAIL e Assover Srl corrispondono rispettivamente al 15% e al 85%, come indicato nella citata Guida;
- il servizio in oggetto è necessario e obbligatorio ai fini della sicurezza, nel rispetto della legislazione vigente;
- per l'importo del presente affidamento (inferiore ad euro 140.000,00), non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del Dlgs n. 36/2023;
- l'affidamento di che trattasi, relativamente alla parte Assover Srl, è di importo superiore ad euro 5.000,00 per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip/Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., in virtù dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;
- l'affidamento di che trattasi, relativamente alla parte INAIL, è di importo inferiore ad euro 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip/Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., in virtù dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;
- l'affidamento di che trattasi, relativamente alla parte INAIL, è di importo inferiore ad euro 5.000 ma che, all'art. 25 del Nuovo Codice, è stato previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26 ma che con Comunicato del

Presidente ANAC del 10/01/24 si sono fornite indicazioni transitorie secondo le quali per tali importi è possibile utilizzare la piattaforma dei contratti pubblici (PCP) fino al 30/09/24 in caso di impossibile o difficoltoso ricorso alle PAD. Il termine è stato prorogato con comunicato ANAC del Presidente del 28 giugno 2024 fino al 31 dicembre 2024;
- in riferimento alla delibera di Giunta n. 162 del 22/6/2017 per le procedure di importo inferiore a € 40.000,00 gli Uffici possono attivarsi in modo autonomo, senza cioè ricorrere all'attività dell'Ufficio Acquisti e Gare;
- rientra, pertanto, nella competenza della Sezione Attività Teatrali, procedere autonomamente all'affidamento del servizio sopra descritto tramite piattaforma elettronica.

Richiamati:
- l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti entrato in vigore dal 1° luglio 2023), il quale, al c. 1, stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, mentre il successivo c. 2 stabilisce che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000,00, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, con la garanzia che i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Vista l'offerta della Assover Srl con sede in Piazza Libertà n. 6, Masi (PD), C.F. e P.IVA 0162600029 acquisita a seguito di **trattativa diretta ID 4832082 sulla piattaforma di e-procurement MePA**, dell'importo complessivo di **euro 7.785,09 IVA esclusa**;

Considerato che la Assover Srl è presente sul mercato da anni e risulta un operatore economico affidabile, in possesso di documentate e pregresse esperienze nel settore, nonché in grado di garantire la qualità del servizio e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni suddette, di formalizzare l'affidamento del servizio alla ditta Assover Srl con sede in Piazza Libertà n. 6, Masi (PD), C.F. e P.IVA 0162600029 secondo l'offerta presentata tramite la piattaforma MePA e quantificata in **euro 7.785,09 IVA esclusa**, ovvero **euro 9.497,81 IVA compresa**;

Considerato che:
- l'affidamento in oggetto non costituisce frazionamento artificioso;

- nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 136/2010, l'art.3, comma 5, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura del suindicato servizio, relativamente all'operatore economico Assover Srl, il Sistema dell'ANAC ha attribuito il seguente **CIG B45CA171F8**;
- nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 136/2010, l'art.3, comma 5, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura del suindicato servizio, relativamente all'operatore economico INAIL, il Sistema dell'ANAC ha attribuito il seguente **CIG B45D008921**;
- il Responsabile del Procedimento comunicherà gli impegni di spesa all'Ente INAIL ed alla Ditta Assover Srl, affidatari ai sensi dell'art. 191 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
- la ditta Assover Srl risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC protocollo INAIL_45187647 del 03/09/2024 con scadenza validità il 01/01/2025, depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 20/11/2024 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC;
- ai sensi degli artt. 17 c. 2 e 99 del D.Lgs. 36/2023, per la Ditta Assover Srl, con riferimento al possesso dei requisiti, è stata acquisita la seguente documentazione, agli atti, che si allega al presente atto quale parte integrante non pubblicabile e che la stazione appaltante verificherà tale dichiarazione nel caso in cui questa venga individuata sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'articolo 52, comma 1, del Nuovo Codice:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento di contratti pubblici (artt. 52, 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36);
 - comunicazione relativa alla tracciabilità;
 - dichiarazione ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.165/2001;

Precisato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza del Teatro Sociale, nello specifico, per le attività svolte in palco con l'utilizzo dei paranchi;
- l'oggetto dell'affidamento è il servizio di verifica (prima verifica), a norma di legge, dei paranchi del Teatro Sociale;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, ed in relazione ai criteri enucleati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, n. 318/2016, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Richiamati i seguenti atti di programmazione:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29.12.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 18.01.2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01.02.2024, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026 e successivi aggiornamenti;

Visti altresì:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.O.EE.LL.;
- l'art. 1, commi 15 e 32, Legge n. 190/2012, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nei siti *web* istituzionali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 1 D. Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*" (d'ora innanzi anche solo "*Nuovo Codice*") con il quale si dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e costituisce "criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale;
- l'art. 2 del Nuovo Codice che codifica il principio della fiducia stabilendo che "*l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici*";
- l'art. 3 del Nuovo Codice che codifica il principio di accesso al mercato degli operatori economici. Tale principio si ricollega ai principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e di proporzionalità;
- l'Allegato I.1 al Nuovo Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e*

quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del [nuovo] codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente riportate;

di dare atto della regolarità della procedura attuata dal Responsabile del Procedimento indicato in premessa;

di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023 all'operatore economico **INAIL** (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), sedente in P.le Pastore n. 6, 00144 Roma (RM), P.IVA 00968951004 – **CIG B45D008921 -** precisandosi che il presente provvedimento assume anche la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di aggiudicare e affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, per un importo complessivo di **euro 7.785,09 IVA esclusa**, ovvero **euro 9.497,81 IVA inclusa**, il servizio in oggetto e di cui all'indagine **ID 4832082**, effettuata su portale di e-procurement MePA, alla ditta Assover Srl con sede in Piazza Libertà n. 6, Masi (PD), C.F. e P.IVA 0162600029 – **CIG B45CA171F8 -** precisandosi che il presente provvedimento assume anche la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di impegnare la somma complessiva di **euro 10.871,65** nel seguente modo:
- **euro 1.373,84** sul capitolo 190130/1331 "*Prestazioni professionali e specialistiche per il Teatro*" – codice finanziario U.1.03.02.11.999 (*Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.*) del bilancio 2024 – **CIG B45D008921**;
- **euro 9.497,81** sul capitolo 190130/1331 "Prestazioni professionali e specialistiche per il Teatro" – codice finanziario U.1.03.02.11.999 (*Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.*) del bilancio 2024 – **CIG B45CA171F8**;

di stabilire che la liquidazione dei documenti contabili che emetterà la ditta, in regime di split payment avverrà con mandato a trenta giorni dalla data ricevimento della fattura elettronica, purché il servizio sia stato effettuato regolarmente senza dare luogo a contestazioni o reclami e la ditta risulti in regola con i versamenti contributivi (DURC);

di dare atto che, richiamate la Legge n. 214/2011, art. 12 c.2 e le linee Guida AgID pubblicate nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 2014, la liquidazione nei confronti di INAIL, trattandosi di Ente Pubblico, avverrà tramite bollettino "PagoPA";

di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento, come previsto dall'art. 55, co. 1, del D. Lgs. 36/2023;

di estendere agli operatori economici affidatari come sopra generalizzati il codice di comportamento integrativo in essere presso la stazione appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del d.p.r. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "*amministrazione trasparente*", sottosezione "*atti generali*" del sito internet istituzionale del comune di rovigo (www.comune.rovigo.it);

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previste dall'articolo 28 del D.lgs 36/2023 in combinato disposto con l'art. 37 del D.lgs. 33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sezione "Bandi di gara e contratti" sottosezione "Pubblicazione" del sito web dell'ente;

di informare, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale (tar) – sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per quanto di competenza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale